



Regione Umbria

ALLEGATO “A”

“Misure per il corretto inserimento paesaggistico” di cui all’art. 32 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 8.

(Da applicarsi agli interventi paesaggisticamente rilevanti di cui all’art. 32, c. 1 e 2 della l.r. n. 8/2018 nei territori esterni ai beni paesaggistici di cui all’art. 134 del dlgs n. 42/2004 dei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016)

Corretto inserimento paesaggistico

1. Per corretto inserimento paesaggistico s'intende la modalità con la quale le trasformazioni sono previste, progettate e attuate perché possano stabilire adeguate relazioni percettive con i paesaggi nei quali ricadono, evitando la cancellazione o la riduzione dei loro segni e dei loro caratteri qualificanti.

2. Il corretto inserimento delle trasformazioni previste e proposte si realizza attraverso la seguente metodologia che prevede:

a) l'individuazione del contesto di riferimento progettuale (CRP) comprensivo degli eventuali beni paesaggistici presenti;

b) l'individuazione delle relazioni tra l'intervento e il contesto di riferimento progettuale dal punto di vista fisico-morfologico e percettivo, e la verifica di congruità o interferenza con i segni e i caratteri qualificanti del medesimo contesto;

c) l'illustrazione e la motivazione delle soluzioni progettuali adottate, eventualmente in riferimento alle opere di mitigazione proposte, sotto il profilo del corretto inserimento della trasformazione e del suo grado di reversibilità;

Individuazione del contesto di riferimento progettuale

1. Per contesto di riferimento progettuale si intende la porzione di territorio i cui caratteri paesaggistici entrano in relazione visiva con le trasformazioni previste dal piano o dal progetto. Il contesto così definito non può essere inferiore al campo di intervisibilità e cioè al territorio da cui è distintamente visibile la trasformazione urbanistica o l'intervento progettato;

2. L'individuazione del contesto di riferimento progettuale contribuisce a promuovere l'attenzione al paesaggio nel processo di formazione degli strumenti urbanistici e nella progettazione degli interventi, favorendo in particolare:

a) la messa in evidenza delle relazioni tra la previsione o l'intervento e i caratteri paesaggistici del contesto di riferimento progettuale;

b) la verifica dell'impatto percettivo sul territorio;

c) la verifica delle ricadute paesaggistiche delle trasformazioni eventualmente indotte sulla Rete Ecologica regione dell'Umbria (RERU).

Verifica paesaggistica

1. La verifica paesaggistica è prescritta per tutti gli interventi di trasformazione rilevante indicati all'art. 32, comma 2 della l.r. n.8/2018. Ha la finalità di verificare, in sede di approvazione dei piani urbanistici e di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio, il corretto inserimento paesaggistico delle previsioni dei piani e dei progetti di intervento da parte dei soggetti preposti indicati nell'art. 34 della l.r. n. 8/2018.

2. Ai fini della verifica paesaggistica gli elaborati di piano o di progetto comprendono:

a) planimetria in scala appropriata ai fini della verifica paesaggistica. Contiene il perimetro del contesto di riferimento progettuale (CRP) assunto per il corretto inserimento paesaggistico della previsione urbanistica o dell'intervento, ed al suo interno la rappresentazione:

- di porzioni dei beni paesaggistici;
- degli elementi e dei segni caratterizzanti il paesaggio del CRP, a partire da quelli forniti dal PTCP e dal PRG Parte strutturale;
- dell'individuazione dei punti di vista privilegiati, per accessibilità, per frequentazione o per rilevanza sociale, rinvenibili alla scala locale e d'area vasta in base alla natura dell'intervento;
- di porzioni delle reti infrastrutturali interessate;
- degli elementi della rete ecologica interessati;

b) analisi di visibilità dal punto più alto, o dai punti più alti in caso di previsione urbanistica, da restituirsi con metodologie informatiche allo scopo di individuare il campo di intervisibilità, comprendente eventuali beni paesaggistici;

c) fotosimulazioni (foto panoramiche stato attuale e simulate con l'inserimento dell'intervento), da punti di vista desunti dalle analisi effettuate ai sensi delle lettere a) e b) e rappresentative delle principali situazioni associate ai nuclei insediativi, ai luoghi di rilievo per interesse storico, culturale e turistico, alla viabilità panoramica e dai punti in cui l'impatto paesaggistico è maggiore;

d) sezione/profilo secondo le linee di massima pendenza che metta in relazione l'intervento con la morfologia del suolo e con gli elementi significativi del paesaggio locale;

e) relazione illustrativa dei contenuti paesaggistici del progetto o delle previsioni di piano generale e/o attuativo. La relazione esplicita le motivazioni delle scelte in riferimento ai rapporti con l'eventuale bene paesaggistico e con i caratteri paesaggistici evidenziati nel CRP.

Misure preventive di mitigazione e di compensazione

1. Si intendono per misure di mitigazione preventiva, quelle misure quali-quantitative da adottare nella progettazione degli interventi al fine di ridurre al minimo o eliminare gli eventuali effetti negativi dell'intervento stesso. L'adozione di tali misure è inclusa all'interno della metodologia del corretto inserimento. Esse sono da riferire all'impatto percettivo sul territorio, alla rilevanza sociale dell'impatto percettivo, alle ricadute delle eventuali trasformazioni indotte sulla RERU e sulle reti esistenti, così come rilevato all'interno delle elaborazioni per il corretto inserimento.

2. Le misure di cui al punto 1 sono prescritte dalle autorità competenti a conclusione della procedura di verifica paesaggistica, nel caso in cui non siano state opportunamente assunte all'interno delle elaborazioni per il corretto inserimento.

3. Le misure riguardano:

a) interventi volti a diminuire l'impatto percettivo: barriere e schermi vegetazionali con funzione di filtro e mitigazione visiva e acustica quali fasce verdi; interrimento di linee elettriche; modellazioni e modifiche morfologiche dei suoli; mantenimento di opportuna distanza da colture agricole di pregio; verde a pareti verticali e verde pensile sulle coperture dei manufatti edilizi;

b) interventi volti ad evitare la frammentazione della rete ecologica e l'impovertimento delle risorse fisico naturalistiche: fasce boscate e arbustive e macchie boscate con funzione tampone; coltivazioni agrarie, come recupero all'interno delle aree interessate da attività estrattive; opere di recupero a verde delle aree di risulta; riduzione delle superfici artificializzate; fitodepurazione; ripristino di alvei fluviali, riqualificazione delle sponde e ricreazione ad uso naturalistico di aree umide connesse; ponti verdi e sottopassi faunistici; recupero di sedimenti stradali per la formazione di aree verdi; riduzione degli impianti di illuminazione stradale nel rispetto delle norme di sicurezza; soluzioni illuminanti ad alta efficienza, con proiezione a terra dei fasci luminosi; prati armati per gli spazi di pertinenza della viabilità carrabile; localizzazione degli spazi verdi di pertinenza degli edifici di nuova costruzione in continuità con la rete ecologica circostante.